

Allegato CS

SISPI
Sistema Palermo Informatica

FORNITURA DI WORKSTATION HP E IMAC APPLE COMPRENSIVI DI
GARANZIA 36 MESI ON SITE

Lotto 1 CIG: 73739632C5
Lotto 2 CIG: 7373914A53

Capitolato Speciale di Appalto

Art. 1 Premessa

Il presente Capitolato contiene le condizioni economiche e normative regolanti il rapporto tra la SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., ed il Fornitore aggiudicatario della gara della Fornitura di cui al successivo art. 2.

La Fornitura è regolata dai seguenti atti:

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto (CS);
- b) Specifica Tecnica (ST);
- c) la Lettera d'Ordine;
- d) l'Offerta economica;
- e) l'eventuale DUVRI o Informativa ex art. 26 D.Lgs. 81/08;
- f) il Patto d'Integrità.

Art.2 Oggetto

Il presente Capitolato ha per oggetto la vendita e consegna alla SISPI da parte del Fornitore, secondo quanto specificato nella Lettera d'Ordine, delle seguenti Apparecchiature:

- **Lotto 1:** n. 25 Work Station HP completi di monitor, tastiera, mouse e cavi di collegamento elettrico/dati nonché di licenze d'uso Microsoft per il sistema operativo, e di garanzia 36 mesi on site, conformi ai requisiti minimi indicati nelle Specifiche Tecniche (scheda ST - subA).
- **Lotto 2:** n. 2 iMac 27" con display Retina 5K completi di tastiera, mouse e cavi di collegamento elettrico/dati con garanzia 36 mesi on site, conformi ai requisiti minimi indicati nelle Specifiche Tecniche (scheda ST - subB).

Tutte le Apparecchiature devono essere nuove di fabbrica e devono comprendere la garanzia della casa produttrice 36 (trentasei) mesi on site presso una qualunque sede ubicata nell'area metropolitana di Palermo.

Tutte le Apparecchiature devono essere corredate del software di base, dei manuali d'uso e di ogni ulteriore documentazione tecnica e operativa, idonea per il corretto funzionamento e per l'utilizzo ottimale delle Apparecchiature medesime.

Art. 3 Durata del servizio

La durata del servizio è di 36 mesi.

Art. 4 Cessione e subappalto

Qualora si sia avvalso della possibilità di subappaltare parte delle attività oggetto della Fornitura di cui al c. 1 dell'art. 2 del presente CS, il Fornitore sarà tenuto al rispetto di quanto previsto all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il subappaltatore non dovrà ricadere in nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per tutta la durata del subappalto.

Anche ai fini del rispetto di quanto previsto nel Patto di integrità di cui al successivo art. 13, il Fornitore è obbligato ad acquisire la preventiva approvazione della Sispi ai fini della stipula dei contratti di subappalto. Il Fornitore - ai sensi dell'art. 105 c. 7 del D.Lgs 50/2016 – dovrà, pertanto, depositare presso la SISPI il contratto di subappalto eventualmente stipulato almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio delle attività subappaltate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 105 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione della Fornitura che non sono subappalti, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

E' fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il presente rapporto contrattuale senza il consenso scritto della Sispi, a pena di nullità.

Art. 5 Coordinamento: Referenti della fornitura

In relazione all'oggetto della Fornitura, ciascuna delle Parti designerà un 'Referente della Fornitura', incaricato di garantire la corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali e di consentire un dialogo diretto ed immediato tra le Parti.

A tal fine, i Referenti della Fornitura svolgono tutte le attività ad essi espressamente demandate, come descritte nel presente CS e nei suoi allegati, nonché ogni ulteriore attività necessaria per assicurare il perseguimento dei compiti loro affidati.

Il Fornitore dovrà individuare il proprio 'Referente della Fornitura' tra il personale alle proprie dipendenze dirette e ne darà comunicazione formale alla SISPI nei termini indicati nella Lettera d'ordine.

Sarà cura della SISPI comunicare al Fornitore il nominativo ed i recapiti telefonici del proprio 'Referente della Fornitura' nella sopracitata Lettera d'ordine.

Art. 6 Servizio di manutenzione in garanzia

Il Fornitore si impegna a garantire le apparecchiature fornite nell'ambito della Fornitura oggetto del presente Capitolato per la durata di mesi 36 (trentasei) a partire dal giorno successivo alla data di verifica della funzionalità di cui al successivo art. 7 del presente CS.

Nel servizio di cui al comma precedente dovrà rientrare sia la manodopera che il costo dei pezzi di ricambio ed ogni altro onere occorrente per gli eventuali interventi in garanzia.

Il servizio di garanzia dovrà essere prestato on site dal Fornitore previa richiesta telefonica e/o comunicazione scritta trasmessa via fax o e-mail dal referente della SISPI al Referente della Fornitura, che provvederà ad assegnare alla richiesta un codice identificativo univoco.

Il servizio di manutenzione dovrà essere prestato nell'area metropolitana di Palermo con le modalità indicate nel presente articolo e dovrà comprendere anche la gestione della garanzia della casa produttrice. La SISPI si riserva comunque la facoltà di attivare direttamente il servizio di garanzia on site della casa costruttrice.

Il Fornitore dovrà assicurare l'intervento sulle Apparecchiature malfunzionanti al massimo entro n. 1 (uno) giorno lavorativo dal momento della richiesta di cui al precedente comma, comunicando la data e l'orario previsti per l'intervento medesimo. Il ripristino della

funzionalità delle Apparecchiature malfunzionanti dovrà essere completato entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi.

Qualora i tempi di ripristino di cui al precedente comma non possano essere rispettati, il Fornitore - previa comunicazione inviata alla SISPI tramite PEC - provvederà contestualmente, a propria cura e spese e per l'intero periodo del ripristino, alla sostituzione delle suddette Apparecchiature con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali.

Ove l'eliminazione del malfunzionamento comporti la necessità di trasferire le Apparecchiature in altro luogo (diverso da quello in cui tali Apparecchiature sono ubicate al momento della richiesta di intervento) il Fornitore - previa comunicazione inviata alla SISPI tramite PEC - provvederà in autonomia e a propria cura e spese.

Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta un'apposita nota tecnica di ripristino - il cui form dovrà essere sottoposto a validazione da parte di SISPI, - che sarà sottoscritta da un incaricato del Fornitore e dal referente della SISPI. In tale nota dovranno essere indicati la data e l'ora della segnalazione del malfunzionamento da parte della SISPI, la data e l'ora dell'avvenuto ripristino. Tale nota dovrà essere tempestivamente trasmessa alla SISPI via fax o via e-mail.

In caso di inadempienza del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la SISPI, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e così come previsto al successivo art. 17.

Art. 7 Verifica della funzionalità

Entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di completamento e messa in esercizio della fornitura, la SISPI provvederà alla verifica della funzionalità delle apparecchiature fornite.

La verifica della funzionalità verrà documentata da apposito verbale, datato e sottoscritto dal referente della fornitura Sispi, che sarà trasmesso al Fornitore per la necessaria informativa con la dovuta tempestività.

In caso di esito positivo della verifica della funzionalità, la fornitura si intenderà completata positivamente ed il Fornitore potrà procedere all'emissione della fattura come indicato al successivo art. 9.

In caso di esito negativo della verifica della funzionalità:

- il fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla data del relativo verbale, alla eliminazione dei vizi, dei difetti e/o delle carenze riscontrati;
- la SISPI potrà procedere all'applicazione delle penali di cui all'art. 10 del presente CS, a decorrere dalla data del verbale di verifica della funzionalità negativo fino alla data della nuova verifica.

Alla nuova verifica si procederà con le stesse modalità ed i termini di cui ai precedenti commi, dopo la comunicazione da parte del Fornitore dell'avvenuta eliminazione dei vizi, dei difetti e/o delle carenze riscontrati.

In caso di esito positivo della nuova verifica, la SISPI non applicherà penali per il periodo intercorrente tra la data di comunicazione dell'eliminazione dei vizi, dei difetti e/o delle carenze riscontrati e la data in cui la nuova verifica di funzionalità abbia dato esito positivo.

In caso di ulteriore esito negativo della verifica di funzionalità, la SISPI potrà risolvere il rapporto contrattuale, facendo eseguire tutta o parte della fornitura a terzi in danno del Fornitore, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti oltre all'incameramento della garanzia di cui al successivo art. 11.

Le Parti espressamente stabiliscono che, ai fini della decorrenza della garanzia di cui all'art. 6 del CS, per ciascuna componente si assumerà come data di inizio del servizio il primo giorno del mese successivo a quello in cui si è redatto il verbale di verifica della funzionalità positivo.

Art. 8 Integrazione o diminuzione della fornitura

La SISPI si riserva il diritto di richiedere, ai sensi dell'art 106 comma 12 del .Lgs. 50/2016, l'integrazione del quantitativo della Fornitura - alle condizioni di cui al presente Capitolato - nel periodo di validità dell'offerta economica o la riduzione di tale quantitativo al momento dell'emissione della Lettera d'Ordine, fino a concorrenza di un quinto dell'importo di aggiudicazione e ai prezzi unitari di cui alla Dichiarazione di Offerta economica.

Art. 9 Fatturazione e pagamento

Il prezzo di aggiudicazione verrà corrisposto con liquidazione a 60 gg. dalla data di ricevimento fattura elettronica. La liquidazione potrà venire sospesa nei casi in cui siano in corso contestazioni di addebiti alla ditta appaltatrice. Ciascuna fattura dovrà riportare i riferimenti contrattuali indicati nella Lettera d'ordine di cui alle premesse, ivi incluso il relativo CUP e CIG.

Ai fini della fatturazione elettronica il Codice Univoco assegnato a SISPI dall'IPA è **UF9HI3**, da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica insieme all'indicazione dello **Split Payment** (scissione dei pagamenti). In assenza delle suddette informazioni la fattura sarà rifiutata dal Sistema di Interscambio.

Il Fornitore prende atto che le disposizioni di cui al precedente comma costituiscono requisito essenziale per poter provvedere al pagamento delle singole fatture ferma restando la deduzione di eventuali penali applicate. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla verifica da parte della Sispi della regolarità contributiva. Nel caso in cui il Fornitore non abbia una situazione contributiva regolare, il pagamento verrà sospeso.

Il pagamento delle fatture di cui al precedente comma 1 avverrà con versamento su conto corrente intestato al Fornitore. Ai fini del pagamento delle fatture, il Fornitore, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 15/2008 e s.m.i. e dell'art. 3 c. 7 della L. 136/10 e s.m.i., deve comunicare alla Sispi gli estremi identificativi del conto corrente unico entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La liquidazione delle fatture sarà effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal DM 18 gennaio 2008, n. 40 recante il regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73 e s.m.i..

Nel caso in cui alcune prestazioni oggetto della Fornitura fossero affidate in subappalto il Fornitore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

Art. 10 Penali e sanzioni

In caso di ritardo o di parziale consegna delle Apparecchiature rispetto a quanto previsto dalla presente gara, la SISPI potrà applicare le seguenti penali:

- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti, una penale pari allo 0,4% (zerovirgolaquattro %) del corrispettivo inerente alla parte di Fornitura oggetto del ritardo ovvero al numero di Apparecchiature non consegnate;
- dal sesto giorno di ritardo rispetto ai termini previsti, una penale pari all'1% (uno %) del corrispettivo inerente alla parte di Fornitura oggetto del ritardo.

Superato il decimo giorno di ritardo rispetto ai termini previsti, sarà facoltà della SISPI risolvere il presente rapporto contrattuale e affidare quanto oggetto dello stesso a terzi, in danno del Fornitore, fatto salvo il risarcimento per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Qualora il collaudo di cui al precedente art. 7 c. 2 dia esito negativo, la SISPI potrà applicare, per ciascun giorno intercorrente tra il verbale di collaudo negativo e il nuovo collaudo, una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinque %) del corrispettivo inerente al numero totale delle Apparecchiature sottoposte alle operazioni di collaudo.

Qualora il nuovo collaudo di cui all'art. 7 c. 5 dia esito negativo, la SISPI potrà applicare, per ciascun giorno intercorrente tra il verbale di collaudo negativo ed il nuovo collaudo, una penale pari all'1% (uno %) del corrispettivo inerente al numero totale delle Apparecchiature sottoposte alle operazioni di collaudo.

In caso di ripetuto esito negativo del collaudo, la SISPI potrà applicare le penali di cui al presente articolo per tutto il periodo interessato e risolvere il rapporto contrattuale in essere, facendo eseguire, in tutto o in parte, la Fornitura a terzi in danno del Fornitore ed incamerando la cauzione prestata, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.

Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione in garanzia di cui all'art. 6, si verifichi un ritardo rispetto ai tempi di intervento e di ripristino indicati, la SISPI potrà applicare, per ogni Apparecchiatura e per ciascun giorno di ritardo, una penale pari a € 30,00 (trenta/00) sino ad un massimo del 10% del valore contrattuale.

La SISPI, oltre le 5 inadempienze, si riserva di applicare le norme di previste nel presente capitolato per la risoluzione del contratto.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi ai sensi del presente articolo, saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, sulla garanzia definitiva costituita in conformità a quanto previsto dall'art. 11.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude il diritto della SISPI a richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 11 Garanzia definitiva

Per la stipula del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente Capitolato, il fornitore sarà obbligato a costituire una "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 103 del d. lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 cc. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 pari al 10% dell'importo totale di aggiudicazione.

All'importo della garanzia di cui al comma precedente si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia di cui al precedente comma 1 “deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante”.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, “le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze”.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della SISPI, sulla base delle fatture liquidate, secondo quanto previsto dall'art. 103 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente.

Art. 12 Assicurazioni

Il Fornitore si assume ogni responsabilità in caso di infortunio o di danni arrecati per colpa dal proprio personale nell'esecuzione della Fornitura a persone e/o cose, sia della Sispi che di terzi, riconoscendo a suo carico tutti gli oneri inerenti alle coperture assicurative del medesimo personale.

Considerati gli impegni assunti dal Fornitore con il comma precedente, il Fornitore è obbligato per tutta la durata del presente contratto a stipulare e mantenere in vigore, con primarie compagnie assicuratrici, adeguate coperture contro i danni di ogni genere che dovessero subire la Sispi ed i terzi in relazione a fatti propri del Fornitore ovvero delle persone o cose delle quali o per le quali la stessa deve rispondere in forza della legge e del presente Capitolato, fermo restando ogni eventuale risarcimento del danno.

Le coperture assicurative dovranno adeguatamente prevedere tutti i rischi di danni comunque connessi alle prestazioni rese sulla base del presente Capitolato.

I massimali di copertura non dovranno essere inferiori a € 1.000.000,00 (unmilione/00), massimale unico per danni a persone e cose.

Il Fornitore si impegna a fornire alla Sispi copia della polizza entro 20 (venti) giorni dalla data della Lettera di aggiudicazione definitiva e ad avvisare, senza indugio, la Sispi di ogni danno che dovesse eventualmente verificarsi durante lo svolgimento della fornitura.

Resta salva la facoltà della Sispi di richiedere il risarcimento di ogni danno ai sensi dell'art. 1218 del c.c.

Art. 13 Obblighi specifici derivanti dall'attuazione del Patto di Integrità

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le clausole e gli obblighi di cui al Patto di Integrità, sottoscritto all'atto della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, ed allegato alla documentazione di gara.

Art. 14 Rispetto della Privacy D.Lgs 196/03 Protezione dei dati personali.

Il Fornitore si impegna a rispettare ed a far rispettare dal personale impiegato nell'esecuzione del Servizio quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Il Fornitore si impegna inoltre a rispettare ed a far rispettare dal personale di cui al precedente comma il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie delle quali dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione della Fornitura.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenute riservate sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore e/o al personale impiegato nell'esecuzione della Fornitura, il Fornitore medesimo sarà tenuto a risarcire alla SISPI gli eventuali danni direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione del Periodo di Vigenza Contrattuale e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Art. 15 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 e Tracciabilità dei flussi finanziari ex D.Lds 136/10 e L.R. 15/2008.

Il Fornitore, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, s'impegna ad osservare e, pertanto, a sottoscrivere per accettazione le norme contenute nel Codice Etico adottato dalla Sispi, che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, avendo preso visione dei principi ivi contenuti all'atto della presentazione dell'offerta

L'osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte

Le violazioni da parte del Fornitore delle norme contenute nel Codice Etico costituiscono dunque inadempimento delle obbligazioni contrattuali e comportano le relative conseguenze ai sensi di legge e di contratto

Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e s.m.i. nonché gli obblighi di cui alla L.R. 15/08 e s.m.i..

In particolare, ai sensi dell'art. 2 c. 1 della L.R. 15/2008 e s.m.i., il Fornitore si avvale del conto corrente unico di cui al precedente art. 9 c. 4 per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.

Il Fornitore che avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/10 e s.m.i. deve informare immediatamente la Sispi e la Prefettura - Ufficio del Governo territorialmente competente.

La Sispi si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nella Fornitura oggetto del presente Capitolato sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10.

Art. 16 Adempimenti ex art. 26 D.Lgs 81/2008

Il Fornitore ha l'obbligo e la responsabilità di far attenere il personale occupato nell'esecuzione della fornitura di cui al presente Capitolato alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, impegnandosi a far rispettare al suddetto personale tali norme.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti coinvolti nell'erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato le norme attualmente in vigore e/o che fossero in futuro emanate dalla stessa Sispi in materia di controlli ed organizzazione interna.

Al riguardo, il Fornitore dovrà fornire mezzi di protezione individuali atti ad evitare al personale infortuni imputabili ai rischi specifici delle prestazioni richieste.

Per l'espletamento delle attività relative all'oggetto contrattuale, ed al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008, le Parti si impegnano:

- a. a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa;
- b. a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione della Fornitura complessiva.

Il Fornitore si impegna a fornire, oltre quelle sopra riportate, informazioni sull'organizzazione per la sicurezza e l'igiene sul lavoro del Fornitore stesso nonché copia del documento di valutazione rischi.

Sarà cura della Sispi promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al precedente comma 5 con un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), che qualora necessario verrà allegato in bozza alla presente documentazione, esso indicherà le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale eventuale documento costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

La Sispi si riserva la facoltà di verificare l'adempimento, da parte del Fornitore, dell'obbligo di informazione ai lavoratori dipendenti dei rischi sul lavoro derivanti dall'attività lavorativa per la realizzazione di quanto oggetto della Fornitura.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato, il personale impiegato dal Fornitore deve essere munito di apposito badge di riconoscimento corredato di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Fornitore.

Art. 17 Vicende modificative ed estintive del rapporto contrattuale

La Sispi risolverà il presente contratto nei casi di cui all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e potrà risolverlo nei casi di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

La Sispi si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., a rischio e danno dell'affidatario per mancata esecuzione della Fornitura oggetto del presente Capitolato, secondo le prescritte modalità o per gravi o ripetute inadempienze nell'esecuzione della stessa e le altre violazioni indicate nel presente articolo. La risoluzione del rapporto contrattuale verrà effettuata secondo la procedura di cui all'art. 108 commi 3 e ss. D.Lgs. 50/2016 e ad essa conseguirà l'incameramento della garanzia ai sensi dell'art. 11, rimanendo salvo il risarcimento dell'ulteriore danno. In tal caso, l'affidamento verrà annullato di pieno diritto e la Fornitura potrà essere affidata ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria, o con diversa modalità di affidamento secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici, a maggiori spese del concorrente inadempiente.

Si considereranno tra l'altro violazioni gravi, con la possibilità della risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia ai sensi del superiore art. 11, le ipotesi di

inadempimento di cui ai precedenti art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20, art. 21 e art. 22.

Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento danni, al quale dichiara fin d'ora di rinunciare, salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite ai sensi del c. 5 art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 c. 4 ter e 92 c. 4 del D.Lgs. 159/2011, Sispi potrà recedere dal presente contratto in qualunque tempo, previa comunicazione scritta, riconoscendo il pagamento delle prestazioni oggetto dello stesso nei limiti e con le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

La cessione senza consenso dà alla Sispi il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla garanzia presentata.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Sispi fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione dal presente Capitolato e dei suoi allegati.

Nei 60 (sessanta) giorni successivi alle comunicazioni di cui al precedente comma, la Sispi potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 7, non risultino sussistere i requisiti prescritti dalle norme di legge vigenti.

Fermo restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 (sessanta) giorni di cui al precedente comma 8 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuti a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e s.m.i., e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

In caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero delle altre procedure o casi di cui all'art. 110 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 del Fornitore, ivi inclusa la dichiarazione giudiziale di risoluzione del contratto, l'affidamento si intenderà revocato e la Sispi provvederà alle procedure di nuovo affidamento a termini di legge secondo quanto previsto dal medesimo art. 110.

Il Fornitore, sia in caso di cessazione anticipata, sia al termine della durata contrattuale, si impegna a riconsegnare ogni documentazione relativa alla Fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 18 Responsabilità in caso di avvalimento

Qualora il Fornitore, per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, si fosse avvalso dei requisiti di

un altro soggetto ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016, quest'ultimo è responsabile in solido con il Fornitore nei confronti della Sispi in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato e dei suoi allegati.

Art. 19 Osservanza di leggi e decreti

Il Fornitore, fermo restando quanto previsto nel presente capitolato, è comunque tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni di legge e di regolamento emanate dalle competenti Autorità, nonché di tutte quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in quanto applicabili e, più in generale, di tutte le prescrizioni che sono o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.

Il Fornitore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori e alla tutela antinfortunistica e sociale del personale addetto ai servizi oggetto del presente capitolato.

Resta comunque convenuto che, qualora tali norme e disposizioni dovessero comportare per il Fornitore maggiori oneri e/o limitazioni nella esecuzione della Fornitura, lo stesso non potrà per questo avanzare pretese e diritti ad alcun titolo nei confronti della SISPI.

Art. 20 Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore dichiara che la SISPI è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o di soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla Fornitura di cui all'art. 2.

Il Fornitore è pertanto tenuto a manlevare la SISPI da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni eventuali, terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni inerenti la Fornitura oggetto del presente Capitolato, tenendo la SISPI indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

Art. 21 Oneri fiscali e spese contrattuali

Saranno a carico del Fornitore tutte le spese e tutti gli oneri fiscali relativi al presente Capitolato, ad eccezione di quelli che per legge fanno capo alla SISPI.

A tal fine, il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui al presente Capitolato sono effettuate nell'esercizio di Impresa e che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'Imposta sul Valore Aggiunto, di cui l'Impresa è tenuta al versamento, e che compete quindi la rivalsa di detta imposta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per cui al presente Capitolato ed ai suoi allegati dovrà, in caso d'uso, essere applicata l'Imposta di registro in misura fissa.

Art. 22 Obblighi nei confronti dei dipendenti

Il Fornitore dovrà rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali nonché dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria, assumendone gli oneri relativi.

La SISPI si riserva la facoltà di verificare periodicamente la regolarità del Fornitore in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo la SISPI, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 10, potrà avvalersi delle clausole di risoluzione di cui all'art. 17.

Art. 23 Domicilio e foro competente

A tutti gli effetti del presente contratto, l'affidatario dovrà eleggere domicilio in Palermo.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto o che fosse comunque connessa ad esso, il Foro competente è quello del Tribunale di Palermo.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente contratto e dalle norme vigenti in materia, vanno applicate le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.